



DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

- n. 1825 del 10/11/2008: **Modifiche agli standard professionali e formativi della qualifica per “Acconciatore” di cui alla DGR 2212/2004**
- n. 1826 del 10/11/2008: **Recepimento dell’Accordo Stato-Regioni del 29/3/2007 per la definizione dello standard professionale nazionale della figura dell’acconciatore, Legge 174/2005 – Disposizioni regionali attuative per la formazione professionale**

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano per la definizione dello standard professionale nazionale della figura dell’acconciatore, ai sensi della Legge 17 agosto 2005, n. 174

DELIBERAZIONI REGIONALI

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 novembre 2008, n. 1825

Modifiche agli standard professionali e formativi della qualifica per "Acconciatore" di cui alla DGR 2212/2004

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la L.R. 30 giugno 2003, n. 12 "Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro";
 - la L.R. 1 agosto 2005, n. 17 "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro";
 - la L. n. 174 del 17 agosto 2005 "Disciplina dell'attività di acconciatore";
 - l'Accordo Stato-Regioni del 29 marzo 2007: "Definizione dello standard professionale nazionale della figura dell'Acconciatore, ai sensi della Legge 174/05";
- richiamate le proprie deliberazioni:
- n. 936 del 17 maggio 2004, "Orientamenti, metodologia e struttura per la definizione del Sistema Regionale delle Qualifiche";
 - n. 2212 del 10 novembre 2004 "Approvazione delle qualifiche professionali in attuazione dell'art. 32, comma 1, lettera c della L.R. 30 giugno 2003, n. 12 - I provvedimento";
 - n. 265 del 14 febbraio 2005 "Approvazione degli standard dell'offerta formativa a qualifica e revisione di alcune tipologie di azione di cui alla delibera di G.R. 177/03";
 - n. 788 del 23 maggio 2005 "Approvazione delle qualifiche professionali e dei relativi standard formativi, di cui alle deliberazioni di G.R. 2212/04 e 265/05 - II provvedimento";
 - n. 1476 del 19 settembre 2005 "Approvazione delle qualifiche professionali e dei relativi standard formativi - III provvedimento";
 - n. 2166 del 19 dicembre 2005 "Aspetti generali e articolazione della Procedura Sorgente nel Sistema regionale delle Qualifiche";
 - n. 1719 del 4 dicembre 2006 "Approvazione delle qualifiche professionali e dei relativi standard formativi - IV provvedimento";
 - n. 335 del 26 marzo 2007 "Approvazione di nuova qualifica professionale per Operatore Tecnico Subacqueo, ai sensi della delibera di G.R. 2166/05";
 - n. 1347 del 17 settembre 2007 "Approvazione di nuove qualifiche per tecnico nella programmazione di interventi faunistico-ambientali e per operatore della sicurezza e tutela di beni e persone ai sensi della delibera di G.R. 2166/05";

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 140 dell'11 febbraio 2008 "Approvazione disposizioni in merito alla programmazione, gestione e controllo delle attività formative e delle politiche attive del lavoro comprensive delle disposizioni di cui al Capo II, Sezione II e Capo III, Sezione IV della L.R. 12/03";

considerato che, ai sensi della citata Legge 174/05 e dell'Accordo Stato-Regioni del 29 marzo 2007, che definiscono gli standard professionali e formativi nazionali della figura di "Acconciatore", si è resa necessaria la revisione della qualifica regionale di riferimento, già approvata con propria delibera n. 2212/04;

dato atto che:

- sono stati effettuati gli approfondimenti tecnici previsti dalla Procedura Sorgente, di cui alla sopra citata delibera n. 2166/05, che hanno consentito di verificare che sussistevano le condizioni per modificare gli standard professionali e formativi della qualifica di riferimento;
- nel periodo da aprile a luglio 2008, si sono svolte la verifica e la validazione degli elaborati tecnici di revisione degli standard professionali e formativi della figura professionale di "Acconciatore", già individuata, con la più volte citata delibera n. 2212/04, nell'area "Trattamento e cura della persona";
- tale percorso, in continuità con le qualifiche già approvate e in base a quanto specificamente previsto per la fase "Verifica" dalla Procedura Sorgente di cui alla propria deliberazione n. 2166/05, si è svolto congiuntamente dagli esperti designati dai componenti la Commissione regionale Tripartita di cui alla L.R. 12/03 e dal sistema formativo degli enti accreditati organizzati in sottocommissioni specifiche, in relazione all'area professionale indagata;

valutato dunque opportuno modificare negli standard professionali e formativi la qualifica professionale per "Acconciatore" ed integrare il repertorio con la suddetta qualifica rivista;

preso atto della proposta di modifica procedurale relativa alle modalità di lavoro delle Sottocommissioni per le qualifiche, approvata nella seduta della Commissione regionale Tripartita del 21/6/2007, secondo cui le decisioni validate dalle Sottocommissioni per le qualifiche verranno comunicate a tutti i membri della CRT e s'intenderanno assunte nei casi in cui non intervengono osservazioni contrarie, entro un congruo periodo di tempo;

considerato che la Regione Emilia-Romagna ha trasmesso a tutti i membri della Commissione regionale Tripartita in data 13/10/2008, gli esiti del lavoro delle sottocommissioni di esperti nominati dalle parti sociali e dal sistema formativo degli enti accreditati, relativi alla ridefinizione degli standard professionali e formativi essenziali della sopra citata qualifica;

ritenuto acquisito in tal modo il parere favorevole della Commissione regionale Tripartita, non essendo pervenute al competente Servizio regionale Formazione professionale proposte di modifiche e/o integrazioni entro 6 giorni lavorativi dalla data di trasmissione;

vista la L.R. n. 43/01 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";

richiamate inoltre le proprie deliberazioni:

- n. 1057 del 24/7/2006, recante "Prima fase di riordino delle strutture organizzative della Giunta regionale. Indirizzi in merito alle modalità di integrazione interdirezionale e di gestione delle funzioni";
- n. 1150 del 31/7/2006 recante "Approvazione degli atti di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza 1/8/2006)";
- n. 1663 del 27/11/2006 recante "Modifiche all'assetto delle Direzioni generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente";
- n. 450 del 3 aprile 2007, recante "Adempimenti conseguenti alle delibere 1057/06 e 1663/06. Modifiche agli indirizzi approvati con delibera 447/03 e successive modifiche" e successive modifiche;

dato atto del parere di regolarità amministrativa espresso dal Direttore generale alla Cultura, Formazione e Lavoro, dott.ssa Cristina Balboni, ai sensi dell'art. 37, comma 4 della L.R. 43/01 e della propria deliberazione n. 450/07 e successive modifiche;

su proposta dell'Assessore competente per materia;

a voti unanimi e palesi, delibera:

1) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, i seguenti allegati, parte integrante e sostanziale del presente atto:

- Allegato A) "Aggiornamento del repertorio delle qualifiche regionali per area professionale";

- Allegato B) “Scheda descrittiva della qualifica afferente l’area professionale indagata”;
 - 2) di dare atto che:
- l’Allegato A), che col presente atto si approva, integra e modifica, negli standard professionali e formativi, quanto precedentemente assunto con proprie deliberazioni nn. 2212/04, 265/05, 788/05, 1476/05, 1719/06, 335/07 e 1347/07, relativamente all’area professionale “Trattamento e cura della persona”;
- l’Allegato B) integra e modifica il Repertorio Regionale delle Qualifiche precedentemente approvato con le succitate deliberazioni;
 - 3) di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

(segue allegato fotografato)

Allegato A)**AGGIORNAMENTO DEL REPERTORIO DELLE QUALIFICHE REGIONALI PER AREA PROFESSIONALE**

Area Professionale	N° Qualifiche	Qualifiche Professionali
<i>AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO D'IMPRESA</i>	3	OPERATORE AMMINISTRATIVO-SEGRETARIALE
		TECNICO CONTABILE
		TECNICO AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO DI GESTIONE
<i>APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE</i>	2	TECNICO DI PROGRAMMAZIONE DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE
		TECNICO DEGLI ACQUISTI E APPROVVIGIONAMENTI
<i>ASSISTENZA SOCIALE, SANITARIA, SOCIO-SANITARIA</i>	4	ANIMATORE SOCIALE
		INTERPRETE IN LINGUA ITALIANA DEI SEGNI
		MEDIATORE INTERCULTURALE
		OPERATORE SOCIO-SANITARIO (OSS)
<i>AUTORIPARAZIONE</i>	3	OPERATORE DELL'AUTORIPARAZIONE
		OPERATORE DELLE LAVORAZIONI DI CARROZZERIA
		TECNICO AUTRONICO DELL'AUTOMOBILE
<i>COSTRUZIONI EDILI</i>	5	CARPENTIERE
		OPERATORE EDILE ALLE STRUTTURE
		OPERATORE EDILE ALLE INFRASTRUTTURE
		TECNICO DI CANTIERE EDILE
		DISEGNATORE EDILE
<i>DIFESA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO</i>	7	TECNICO AMBIENTALE
		TECNICO NELLA GESTIONE DI IMPIANTI DI TRATTAMENTO RIFIUTI URBANI
		TECNICO NELLA PIANIFICAZIONE DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI URBANI
		TECNICO NELLA PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE
		TECNICO NELLA PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE AGROFORESTALI
		TECNICO NELLA GESTIONE DEL CICLO INTEGRATO DELLE RISORSE IDRICHE
		TECNICO DEGLI INTERVENTI SULLA RISORSA AGROFORESTALE E DEL SUOLO

Area Professionale	N° Qualifiche	Qualifiche Professionali
<i>EROGAZIONE INTERVENTI SUBACQUEI</i>	1	OPERATORE TECNICO SUBACQUEO
<i>INSTALLAZIONE IMPIANTI ELETTRICI E TERMO-IDRAULICI</i>	2	INSTALLATORE E MANUTENTORE IMPIANTI ELETTRICI
		INSTALLATORE E MANUTENTORE IMPIANTI TERMO-IDRAULICI
<i>LOGISTICA INDUSTRIALE, DEL TRASPORTO E SPEDIZIONE</i>	3	OPERATORE DI MAGAZZINO MERCI
		TECNICO DELLA LOGISTICA INDUSTRIALE
		TECNICO DI SPEDIZIONE, TRASPORTO E LOGISTICA
<i>MARKETING E VENDITE</i>	4	OPERATORE DEL PUNTO VENDITA
		TECNICO DELLE VENDITE
		TECNICO COMMERCIALE-MARKETING
		TECNICO DELLA GESTIONE DEL PUNTO VENDITA
<i>PRODUZIONE AGRICOLA</i>	3	OPERATORE AGRICOLO
		TECNICO DELLE PRODUZIONI ANIMALI
		TECNICO DELLE PRODUZIONI VEGETALI
<i>PRODUZIONE ARTISTICA DELLO SPETTACOLO</i>	5	ATTORE
		CANTANTE
		DANZATORE
		MACCHINISTA TEATRALE
		TECNICO LUCI E SUONI DELLO SPETTACOLO DAL VIVO
<i>PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE PASTI</i>	5	OPERATORE DELLA RISTORAZIONE
		OPERATORE DELLA PRODUZIONE PASTI
		OPERATORE DELLA PRODUZIONE DI PASTICCERIA
		OPERATORE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE PASTI E BEVANDE
		TECNICO DEI SERVIZI SALA-BANQUETING
<i>PRODUZIONE E MANUTENZIONE PRODOTTI E BENI ARTISTICI</i>	1	MOSAICISTA
<i>PRODUZIONE MULTIMEDIALE</i>	2	GRAFICO MULTIMEDIALE
		PROGETTISTA DI PRODOTTI MULTIMEDIALI
<i>PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL VERDE</i>	3	GIARDINIERE
		OPERATORE DEL VERDE

Area Professionale	N° Qualifiche	Qualifiche Professionali
		TECNICO DEL VERDE
<i>PROGETTAZIONE E PRODUZIONE ALIMENTARE</i>	6	OPERATORE AGRO-ALIMENTARE
		OPERATORE DELLE LAVORAZIONI LATTIERO-CASEARIE
		OPERATORE DELLE LAVORAZIONI CARNI
		OPERATORE DI VINIFICAZIONE
		OPERATORE DI PANIFICIO E PASTIFICIO
		PROGETTISTA ALIMENTARE
<i>PROGETTAZIONE E PRODUZIONE ARREDAMENTI IN LEGNO (STANDARD E SU MISURA)</i>	3	OPERATORE DEL LEGNO E DELL'ARREDAMENTO
		TECNICO DEL LEGNO/PROTOTIPISTA
		TECNOLOGO DELLE PRODUZIONI ARREDAMENTI IN LEGNO
<i>PROGETTAZIONE E PRODUZIONE CALZATURE IN PELLE</i>	2	MODELLISTA CALZATURIERO
		OPERATORE DELLE CALZATURE
<i>PROGETTAZIONE E PRODUZIONE CHIMICA</i>	2	OPERATORE DELLA PRODUZIONE CHIMICA
		TECNICO DI PRODOTTO/PROCESSO NELLA CHIMICA
<i>PROGETTAZIONE E PRODUZIONE GRAFICA</i>	3	OPERATORE GRAFICO DI STAMPA
		OPERATORE GRAFICO DI POST-STAMPA
		TECNICO GRAFICO DI PRE-STAMPA
<i>PROGETTAZIONE E PRODUZIONE MECCANICA ED Elettromeccanica</i>	8	CONSTRUTTORE SU MACCHINE UTENSILI
		DISEGNATORE MECCANICO
		INSTALLATORE-MONTATORE DI SISTEMI ELETTRICO-ELETTRONICI
		MONTATORE MECCANICO DI SISTEMI
		PROGETTISTA MECCANICO
		TECNICO DELL'AUTOMAZIONE INDUSTRIALE
		TECNOLOGO DI PRODOTTO/PROCESSO NELLA MECCANICA
		CONSTRUTTORE DI CARPENTERIA METALLICA
<i>PROGETTAZIONE E PRODUZIONE PRODOTTI CERAMICI</i>	3	OPERATORE DELLA CERAMICA ARTISTICA
		OPERATORE DI LINEA/IMPIANTI CERAMICI
		PROGETTISTA CERAMICO
<i>PROGETTAZIONE E PRODUZIONE TESSILE ED ABBIGLIAMENTO -</i>	8	MODELLISTA DELL'ABBIGLIAMENTO
		OPERATORE DELL'ABBIGLIAMENTO

Area Professionale	N° Qualifiche	Qualifiche Professionali
<i>confezione e maglieria</i>		OPERATORE DELLA MAGLIERIA
		TECNICO DELLA CONFEZIONE CAPO-CAMPIONE
		TECNICO DELLE PRODUZIONI TESSILI-ABBIGLIAMENTO
		TECNICO DI CAMPIONARIO MAGLIERIA
		PROGETTISTA DI MODA
		TECNICO DI SISTEMI COMPUTERIZZATI NELLA PROGETTAZIONE E PRODUZIONE TESSILE ED ABBIGLIAMENTO
<i>PROGETTAZIONE ED EROGAZIONE PRODOTTI INFORMATIVI E COMUNICATIVI</i>	1	TECNICO DELLA COMUNICAZIONE-INFORMAZIONE
<i>PROGETTAZIONE ED EROGAZIONE SERVIZI FORMATIVI ED ORIENTATIVI</i>	2	GESTORE DI PROCESSI DI APPRENDIMENTO
		ORIENTATORE
<i>PROMOZIONE ED EROGAZIONE SERVIZI CULTURALI</i>	4	OPERATORE DEI SERVIZI DI CUSTODIA E ACCOGLIENZA MUSEALE
		TECNICO DEI SERVIZI EDUCATIVI MUSEALI
		TECNICO DELLA VALORIZZAZIONE DEI BENI/PRODOTTI CULTURALI
		TECNICO DEI SERVIZI DI BIBLIOTECA
<i>PROMOZIONE ED EROGAZIONE SERVIZI TURISTICI</i>	5	OPERATORE DELLA PROMOZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA
		TECNICO DEL MARKETING TURISTICO
		TECNICO DEI SERVIZI TURISTICO-RICETTIVI
		TECNICO DEI SERVIZI FIERISTICO-CONGRESSUALI
		TECNICO DEI SERVIZI DI ANIMAZIONE E DEL TEMPO LIBERO
<i>PROMOZIONE ED EROGAZIONE SERVIZI/PRODOTTI FINANZIARI, CREDITIZI, ASSICURATIVI</i>	1	TECNICO DEI SERVIZI/PRODOTTI FINANZIARI, CREDITIZI, ASSICURATIVI
<i>SVILUPPO E GESTIONE DEL SISTEMA QUALITA' AZIENDALE</i>	1	GESTORE DEL SISTEMA QUALITA' AZIENDALE
<i>SVILUPPO E GESTIONE SISTEMI INFORMATICI</i>	3	ANALISTA PROGRAMMATORE
		TECNICO DI RETI INFORMATICHE
		TECNICO INFORMATICO
<i>TRATTAMENTO E CURA DELLA PERSONA</i>	5	OPERATORE ALLE CURE ESTETICHE
		ESTETISTA
		ACCONCIATORE
		OPERATORE TERMALE

Area Professionale	N° Qualifiche	Qualifiche Professionali
		OPERATORE ALLA POLTRONA ODONTOIATRICA

Allegato B)



Assessorato alla Scuola, Formazione Professionale, Università, Lavoro e Pari Opportunità

***STANDARD PROFESSIONALI E FORMATIVI
DEL SISTEMA REGIONALE DELLE QUALIFICHE***

**- SCHEDA DESCRITTIVA DELLA QUALIFICA AFFERENTE
L'AREA PROFESSIONALE INDAGATA -**

INDICE

Area Professionale	N° Qualifiche	Qualifiche Professionali	Pag.
TRATTAMENTO E CURA DELLA PERSONA	5	OPERATORE ALLE CURE ESTETICHE	
		ESTETISTA	
		ACCONCIATORE	13
		OPERATORE TERMALE	
		OPERATORE ALLA POLTRONA ODONTOLATRICA	

AREA PROFESSIONALE *TRATTAMENTO E CURA DELLA PERSONA*

QUALIFICHE:

OPERATORE ALLE CURE ESTETICHE

ESTETISTA

ACCONCIATORE

OPERATORE TERMALE

OPERATORE ALLA POLTRONA ODONTOIATRICA

ACCONCIATORE

DESCRIZIONE SINTETICA

L'acconciatore è in grado di effettuare tagli ed acconciature dei capelli e della barba conformi alle caratteristiche d'aspetto ed alle specificità stilistiche richieste dal cliente, nonché trattamenti chimico-cosmetologici del capello rispondenti alle diverse peculiarità tricologiche, utilizzando prodotti cosmetici, tecnologie e strumenti in linea con le tendenze più innovative.

AREA PROFESSIONALE

















TRATTAMENTO E CURA DELLA PERSONA

PROFILI COLLEGATI - COLLEGABILI ALLA FIGURA

Sistema di riferimento	Denominazione
Sistema classificatorio ISCO	5141 Parrucchieri, specialisti nelle cure di bellezza e assimilati
Sistema classificatorio ISTAT	5.5.3.1 Parrucchieri, estetisti ed assimilati
Sistema informativo EXCELSIOR	3.04.02 Parrucchieri e assimilati
Sistema di codifica professioni Ministero del Lavoro	553101 Acconciatore per signora 553102 Acconciatore per uomo 553116 Parruccaio 553117 Parrucchiere per signora 553118 Parrucchiere per uomo 553123 Parrucchiere 553105 Barbiere

UNITÀ DI COMPETENZA	CAPACITÀ (ESSERE IN GRADO DI)	CONOSCENZE (CONOSCERE)
1. Diagnosi tricologica	<ul style="list-style-type: none"> * identificare la struttura anatomica del capello, cuoio capelluto e della barba * riconoscere alterazioni della funzionalità pilo-sebacea e le principali affezioni del cuoio capelluto * individuare anomalie strutturali e di pigmentazione del capello (fragilità, opacità, carenze di melanina, ecc.) * definire interventi di ristrutturazione ed estetici rispondenti tanto alle necessità rilevate quanto alle esigenze espresse dal cliente 	<ul style="list-style-type: none"> Le normative e dispositivi igienico-sanitari nei processi di acconciatura Le disposizioni a tutela dell'ambiente di lavoro e norme antinfortunistiche La struttura anatomica del capello e della cute Le principali problematiche del capello e del cuoio capelluto (caduta dei capelli, forfora, ecc) Tipi di melanine ed anomalie di pigmentazione del capello
2. Taglio capelli	<ul style="list-style-type: none"> * interpretare la specificità stilistica di taglio, adattandola alla morfologia complessiva viso-corpo del cliente * identificare volume e lunghezza della capigliatura per la ripartizione in sezioni * applicare sequenze operative per la realizzazione di forme base (piena, graduata, a strati uniformi, ecc.) * riprodurre forme e linee di taglio per associazione di schemi operativi (taglio geometrico, ecc.) 	<ul style="list-style-type: none"> Tipologia e modalità di applicazione dei prodotti tricologici Il processo di detersione dei capelli: temperatura dell'acqua, umidificazione, distribuzione di prodotti detergenti e ristrutturanti, tempi di posa, massaggio e risciacquo Il processo di fissaggio della permanente: prelavaggio, montaggio dei bigodini, applicazione del tioglicolato d'ammonio, tempi di posa, risciacquo ed applicazione del liquido neutralizzante
3. Trattamento chimico- cosmetologico capelli	<ul style="list-style-type: none"> * individuare anomalie morfologiche del capello da trattare (effetto crespo, secchezza o untuosità, ecc.) * scegliere ed applicare prodotti fissativi, tricologici e per la de/ripigmentazione del capello per specificità di capello * definire ed applicare prodotti chimici e cosmetici rispettando procedure operative e tempi di posa * discernere e prevedere le possibili reazioni del capello sottoposto a cambiamenti di forma e/o colore 	<ul style="list-style-type: none"> Strumenti e tecniche di montaggio per la piega permanente (avvolgimento direzionale, a spirale, ecc) Le attrezzature, prodotti e procedure per la messa in piega e l'acconciatura Strumenti, tecniche e processo del taglio La scala dei colori e le tecniche di colorazione/decolorazione dei capelli (tecnica del colore pieno, meches, colpi di sole, ecc)
4. Acconciatura estetica	<ul style="list-style-type: none"> * adottare modalità di ascolto e comunicazione adeguate ad accogliere il cliente, acquisirne e comprenderne le richieste, formulare una proposta stilistica. * valutare il tipo di piega, gli strumenti ed i prodotti fissativi per la messa in piega adeguati alla morfologia del capello e della barba * applicare modelli per acconciature raccolte e con intrecci e/o utilizzando: applicazioni, posticci, ecc. 	<ul style="list-style-type: none"> Le tecniche di applicazione di posticci per l'acconciatura Tecniche e strumenti per il trattamento della barba Tecniche di comunicazione per l'erogazione del servizio al cliente
	<ul style="list-style-type: none"> * concepire soluzioni di look uomo/donna personalizzate ed alla moda, integrando le diverse componenti del taglio, della piega e del colore 	

INDICAZIONI PER LA VALUTAZIONE DELLE UNITÀ DI COMPETENZA

UNITÀ DI COMPETENZA	OGGETTO DI OSSERVAZIONE	INDICATORI	RISULTATO ATTESO	MODALITÀ
1. Diagnosi tricologica	Le operazioni di diagnosi tricologica	<ul style="list-style-type: none">  analisi della tipologia e dello stato di salute del capello e del cuoio capelluto  indagine sulla percentuale canizie  esecuzione di test di sensibilità allergica  predisposizione della scheda cliente e definizione della tipologia d'intervento da effettuare 	Capello e cuoio capelluto analizzati dal punto di vista strutturale e funzionale	Prova pratica in situazione
2. Taglio capelli	Le operazioni di taglio dei capelli	<ul style="list-style-type: none">  divisione in sezioni della capigliatura  esecuzione di tagli a mano libera (taglio geometrico, a strati progressivi, ecc.)  esecuzione di tagli scolpiti a rasoio ed a tondeuse 	Taglio dei capelli conforme alla morfologia viso-corpo ed alle specificità stilistiche concordate con il cliente	
3. Trattamento chimico cosmetologico capelli	Le operazioni di trattamento chimico/ cosmetologico dei capelli	<ul style="list-style-type: none">  detersione dei capelli e massaggio drenante per l'ossigenazione del cuoio capelluto  predisposizione di impacchi, creme e lozioni per la ristrutturazione del capello  esecuzione della permanente e della contropermanente  realizzazione di tinture, riflessature, meches, colpi di sole, ecc. 	Capelli puliti e sottoposti a trattamenti chimici e cosmetici secondo procedure e tecniche diversificate per tipologia di capello ed obiettivo stilistico	
4. Acconciatura estetica	Le operazioni di acconciatura estetica	<ul style="list-style-type: none">  accoglienza clienti e ascolto delle richieste  messa in piega temporanea (con spazzola e phon, ferri caldi, diffusore, casco, ecc.)  realizzazione della ondulazione ad acqua (a mano, con bigodini, con la tecnica dei ricci piatti, ecc.)  brushing e touching dei capelli  realizzazione di acconciature da giorno, sera e per cerimonia 	Messa in piega ed acconciatura dei capelli rispondente alle caratteristiche d'aspetto, nonché alle specificità stilistiche richieste dal cliente ed alla tipologia di evento	

ACCONCIATORE**STANDARD**
relativi ai corsi finalizzati al conseguimento della Qualifica di
“Acconciatore”

Date le caratteristiche delle sue competenze, questa qualifica può essere ritenuta di “approfondimento tecnico-specializzazione”. Per assicurare il raggiungimento degli obiettivi formativi costituiti dai relativi standard professionali, è necessario che i partecipanti al corso siano in possesso di conoscenze-capacità pregresse, di norma attinenti l'area professionale, da definire in fase di progettazione e da accertare prima dell'avvio del corso. Tali conoscenze-capacità possono essere state acquisite attraverso un percorso di formazione professionale, di istruzione o attraverso l'esperienza professionale in imprese del settore.

In ogni caso, ai partecipanti in possesso di conoscenze-capacità che corrispondono a contenuti del corso, vengono riconosciuti i relativi crediti formativi.

La qualifica può essere conseguita attraverso:

▪ **Corsi di 500 ore**

Si tratta di corsi finalizzati alla professionalizzazione di giovani, non occupati al momento della realizzazione del corso, che hanno concluso un percorso di istruzione-formazione con il conseguimento del relativo titolo finale.

I corsi devono prevedere una quota di ore di stage che può oscillare dal 35 al 45% del monte ore complessivo.

▪ **Corsi di 300 ore**

Si tratta di corsi finalizzati alla professionalizzazione di giovani-adulti occupati.

I corsi devono prevedere una quota di ore di formazione realizzate in stage, in laboratorio o comunque in situazioni che riproducono processi e attività che si verificano nei contesti lavorativi. Tale quota può oscillare dal 20 al 40% del monte ore complessivo.

La durata definita è da intendersi massima: può diminuire in funzione delle caratteristiche dei partecipanti. Non può comunque essere inferiore alle 200 ore.

▪ **Corsi di 300 ore**

Si tratta di corsi finalizzati alla professionalizzazione di giovani-adulti disoccupati.

I corsi devono prevedere una quota di ore di formazione realizzate in stage, in laboratorio o comunque in situazioni che riproducono processi e attività che si verificano nei contesti lavorativi. Tale quota può oscillare dal 20 al 40% del monte ore complessivo.

La durata definita è da intendersi massima: può diminuire in funzione delle caratteristiche dei partecipanti. Non può comunque essere inferiore alle 200 ore.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 novembre 2008, n. 1826

Recepimento dell'Accordo Stato-Regioni del 29/3/2007 per la definizione dello standard professionale nazionale della figura dell'acconciatore, Legge 174/2005 – Disposizioni regionali attuative per la formazione professionale

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso che la Legge 17 agosto 2005, n. 174 “Disciplina dell’attività di acconciatore”, demanda alle Regioni – previa determinazione di criteri generali in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni – la definizione dei contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi e l’organizzazione degli esami, ai fini del rilascio della abilitazione professionale necessaria per lo svolgimento dell’attività di acconciatore (art. 4, comma 1);

visto l’Accordo del 29 marzo 2007, rep. Atti n. 65/CSR, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 13/4/2007, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la definizione dello standard professionale nazionale della figura dell’acconciatore, ai sensi della Legge 174/05;

dato atto che la definizione degli standard dei percorsi formativi nonché la programmazione e l’organizzazione dei corsi – nel rispetto dello standard professionale essenziale definito dal citato Accordo del 29 marzo 2007 e sulla base delle disposizioni vigenti in materia di formazione professionale – è di competenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

considerato che tale standard professionale omogeneo sul territorio nazionale per la figura dell’acconciatore, secondo il citato Accordo, risponde a molteplici esigenze:

- assicurare il riconoscimento e la mobilità professionale della figura dell’acconciatore abilitato sull’intero territorio nazionale, nonché nel territorio dell’Unione Europea, in conformità ai diritti di stabilimento e libera prestazione dei servizi professionali;
- garantire che nell’esame di abilitazione professionale vengano verificate, secondo standard professionali condivisi su tutto il territorio nazionale, le competenze richieste dal contesto produttivo;
- programmare un’offerta formativa rispondente alle esigenze del mercato del lavoro;
- programmare percorsi formativi coerenti con le normative vigenti nei rispettivi sistemi di formazione professionale e finalizzati al conseguimento della qualifica abilitante per lo svolgimento della professione di “Acconciatore”.

Viste le leggi regionali:

- n. 12/2003 “Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro” che regola, indirizza e sostiene gli interventi nel campo dell’orientamento, dell’istruzione, della formazione e del lavoro;
- n. 17 dell’1 agosto 2005 “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro”;

viste le proprie deliberazioni:

- n. 936/2004 “Orientamenti, metodologia e struttura per la definizione del sistema regionale delle qualifiche”;
- n. 2212/2004 “Approvazione delle qualifiche professionali in attuazione dell’art. 32, comma 1, lettera c) della L.R. 30 giugno 2003, n. 12 – I provvedimento” e successive integrazioni;
- n. 265/2005 “Approvazione degli standard dell’offerta formativa a qualifica e revisione di alcune tipologie di azione di cui alla D.G.R. n. 177/03”;
- n. 530/2006 “Il sistema regionale di formalizzazione e certificazione delle competenze”;
- n. 140/2008 “Approvazione disposizioni in merito alla programmazione, gestione e controllo delle attività formative e delle politiche attive del lavoro comprensive delle disposizioni di cui al Capo II, Sezione II e Capo III, Sezione IV della L.R. 12/03”;

richiamata in particolare la D.G.R. 1825/08 “Modifiche agli standard professionali e formativi della qualifica per ‘Acconciatore’, di cui alla DGR. 2212/04”, che ha modificato/integrato gli standard professionali e formativi di questa qualifica al fine di renderli conformi allo standard nazionale di cui al citato Accordo;

dato atto, in particolare, che il conseguimento della qualifica di Acconciatore costituisce requisito per l’assolvimento dell’obbligo di cui all’art. 3, comma 1 della Legge 174/05, che prevede per l’esercizio dell’attività di acconciatore il conseguimento dell’abilitazione professionale;

sentite le parti sociali;

sentite le Amministrazioni provinciali;

sentito e acquisito agli atti il parere espresso, per quanto di competenza, dal Direttore generale Attività produttive, dr.ssa Morena Diazzì;

dato atto del parere di regolarità amministrativa espresso dal Direttore generale alla Cultura, Formazione e Lavoro dott.ssa Cristina Balboni, ai sensi dell’art. 37, comma 4 della L.R. 26 novembre 2001, n. 43 e della propria deliberazione n. 450/2007 e successive modifiche;

su proposta dell’Assessore competente per materia;

a voti unanimi e palesi, delibera:

a) di recepire l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la definizione dello standard professionale nazionale della figura dell’acconciatore, ai sensi della Legge 17 agosto 2005 n. 174, approvato dalla Conferenza Stato-Regioni del 29 marzo 2007;

b) di approvare quale parte integrante e sostanziale al presente atto l’allegato “Disposizioni per la formazione dell’acconciatore in attuazione dell’accordo Stato-Regioni del 29 marzo 2007”;

c) di stabilire inoltre che gli attestati rilasciati “Certificato di Qualifica” e “Scheda di Capacità e Conoscenze” costituiscono “titoli” per l’abilitazione all’esercizio dell’attività di “Acconciatore”;

d) di pubblicare il presente atto, congiuntamente al testo dell’Accordo Stato-Regioni di cui al punto a), nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

(segue allegato fotografato)



- Allegato a DGR n. 1826/08 -

DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DELL'ACCONCIATORE IN ATTUAZIONE DELL'ACCORDO STATO-REGIONI DEL 29 MARZO 2007

Premessa

1. RIFERIMENTI NORMATIVI E REGOLAMENTARI NAZIONALI

1.1 Legge 174/05 - Disciplina dell'attività dell'acconciatore

**1.2 Accordo Stato-Regione del 29 Marzo 2007 - Standard
professionale nazionale della figura dell'acconciatore.**

2 DISPOSIZIONI REGIONALI E CRITERI DI RIFERIMENTO

3 ADOZIONE DELL'ACCORDO STATO-REGIONI SULL'ACCONCIATORE

3.1 Organismi di formazione

3.2 Lo standard professionale

3.3 I percorsi previsti per l'abilitazione

3.4 Gli standard formativi

3.5 Le modalità di certificazione

Premessa

Questo documento presenta:

- i "riferimenti normativi e regolamentari nazionali" che disciplinano l'attività dell' "Acconciatore"
- le disposizioni e gli orientamenti della Regione Emilia-Romagna in materia di qualifiche regionali e certificazione delle competenze.

Il documento riporta infine le modalità attraverso le quali la Regione Emilia-Romagna procede, in base a questi elementi, all'adozione dell'Accordo nazionale relativo all'Acconciatore.

1. RIFERIMENTI NORMATIVI E REGOLAMENTARI NAZIONALI

La regolamentazione della figura dell' "Acconciatore" da parte della Regione Emilia-Romagna avviene sulla base di quanto indicato in ambito normativo-regolamentare nazionale.

Costituiscono pertanto riferimento:

♦ la Legge 17 agosto 2005, n. 174 - "Disciplina dell'attività di acconciatore";

♦ l' "Accordo tra il Ministero del Lavoro e della previdenza Sociale, il Ministero dello sviluppo economico, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano per la definizione dello standard professionale nazionale della figura dell'acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005 n. 174" (Conferenza Stato-Regioni del 29 Marzo 2007 - rep. Atti n. 65/CSR -).

Di seguito vengono esaminati i riferimenti indicati.

1.1 Legge 174/05 - Disciplina dell'attività dell'acconciatore

Si riportano i contenuti della Legge ritenuti rilevanti ai fini della regolamentazione regionale.

Art. 1- Principi generali

(comma) 1. "La presente legge reca i principi fondamentali di disciplina dell'attività professionale di acconciatore ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione... Con la presente legge sono inoltre stabilite le disposizioni a tutela della concorrenza relative all'esercizio di tale attività."

(comma) 2. "...La presente legge è volta ad assicurare l'esercizio dell'attività, l'omogeneità dei requisiti professionali e le parità di condizioni di accesso delle imprese del settore al mercato, nonché la tutela dei consumatori".

(comma) 3. "Le disposizioni ... si applicano a tutte le imprese che svolgono l'attività di acconciatore, siano esse individuali o in forma societaria, ..."

Art. 2 - Definizione ed esercizio dell'attività di acconciatore

(comma) 1. L'attività professionale di acconciatore, esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti, comprende tutti i trattamenti volti a

(comma) 2. L'esercizio dell'attività di acconciatore è soggetto ad autorizzazione concessa con provvedimento del Comune, previo accertamento del possesso dell'abilitazione professionale di cui all'articolo 3...

Art. 3 - Abilitazione professionale

(comma) 1. "Per esercitare l'attività di acconciatore è necessario conseguire una abilitazione professionale previo superamento di un esame teorico-pratico preceduto, in alternativa tra loro:

a) dallo svolgimento di un corso di qualificazione della durata di due anni, seguito da un corso di specializzazione di contenuto prevalentemente pratico ovvero da un periodo di inserimento

b) da un periodo di inserimento della durata di tre annie dallo svolgimento di un apposito corso di formazione teorica ..."

(comma) 5. " Per ogni sede dell'impresadeve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale di cui al presente articolo".

Art. 4 - Competenze delle Regioni

(comma) 1. "...le Regioni disciplinano l'attività professionale di acconciatore e, previa determinazione di criteri generali in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome ... definiscono i contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi e l'organizzazione degli esami"

(comma) 2. "Le Regioni, tenuto conto delle esigenze del contesto

sociale e urbano, adottano norme volte a favorire lo sviluppo del settore e definiscono i principi per l'esercizio delle funzioni amministrative di competenza del Comune.

Dalle disposizioni riportate si rileva che la Legge 174/05:

- ♦ opera in tema di **professioni**, tema che costituisce materia di **"legislazione concorrente"** (ai sensi dell'art. 117 della Costituzione) e si pone a tutela della **concorrenza** e dei **"consumatori"**;

- ♦ prende in considerazione essenzialmente l'esercizio dell'attività dell'Acconciatore **in forma di impresa**, e richiede per l'esercizio dell'attività il possesso dell' **"abilitazione professionale"** in capo ad un "responsabile tecnico" che può essere anche un "dipendente dell'impresa";

- ♦ prefigura i **corsi di formazione** previsti ai fini dell'acquisizione dell'abilitazione professionale richiesta per l'esercizio dell'attività;

- ♦ rimanda alla Conferenza Stato-Regioni la determinazione di **"criteri generali"** sulla base dei quali le Regioni definiscono **"i contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi"** e l' **"organizzazione degli esami"**.

1.2 Accordo Stato-Regione del 29 Marzo 2007 - Standard professionale nazionale della figura dell'acconciatore

Si riportano i contenuti dell'Accordo ritenuti rilevanti ai fini della regolamentazione regionale.

Nella "Premessa"

"L'ambito della definizione dei requisiti minimi per l'abilitazione alla professione e alle modalità di esercizio delle professioni non ordinistiche si colloca sia nel più ampio contesto del ruolo delle Regioni ... in materia di Professioni sia nel processo di attuazione delle riforme relative al sistema di istruzione e formazione e lavoro ..."

"L'evoluzione della materia delle professioni regolamentate deve considerare:

- il processo in atto nei sistemi di istruzione, formazione e lavoro per la definizione di una architettura nazionale ...
 - i risultati ... ottenuti ...nell'ambito del Progetto Interregionale Competenze ...in materia di standard professionali e formativi...."
- (nelle "considerazioni" si fa riferimento anche al Tavolo unico "Sistema nazionale degli standard")

"Il presente accordo è formalizzato nel rispetto del corretto esercizio della competenza concorrente tra Stato e Regioni... muovendo dalla definizione dello standard professionale minimo della figura dell'acconciatore a livello nazionale".

Art. 1 (Definizione)

"L'acconciatore è la figura professionale che, in possesso di un'abilitazione professionale..., esegue i trattamenti ed i servizi di propria competenza"

Art. 2 (Aree di attività professionali caratterizzanti)

"L'acconciatore esercita autonomamente ed è responsabile delle seguenti aree di attività

- A) Area della produzione del servizio
- B) Area della gestione d'impresa"

Art. 3 (Formazione)

"La formazione professionale dell'acconciatore è di competenza esclusiva delle Regioni ... che provvedono alla definizione degli standard dei percorsi formativi nel rispetto dello standard professionale minimo definito dal presente accordo"

Art. 4 (Esame e rilascio dell'attestato)

"L'esame finale, finalizzato al conseguimento dell'abilitazione professionale ..., è organizzato e realizzato secondo le normative vigenti delle Regioni...."

Art. 5 (Riconoscimento della abilitazione professionale)

"Il conseguimento dell'abilitazione, rilasciata ... nel rispetto dello standard professionale descritto nell'allegato ..., ha valore

su tutto il territorio nazionale"

Parte integrante dell'Accordo è l'allegato "Standard Professionale dell'Acconciatore".

Dalle indicazioni riportate si rileva che l'Accordo Stato-Regioni del 29 marzo 2007:

♦ colloca la figura dell'Acconciatore tra le "professioni regolamentate" e specificatamente tra le **"professioni regolamentate non ordinistiche"** considerate materia di competenza "concorrente" tra Stato e Regione;

♦ colloca la regolamentazione nel quadro del processo di definizione di standard "nazionali" di riferimento in materia di **"standard professionali"** e **"standard formativi"** (e richiama il "Progetto Interregionale Competenze" e il Tavolo unico "Sistema nazionale degli standard");

♦ prevede come "aree di attività" caratterizzanti lo **"standard professionale"** l' **"Area della produzione del servizio"** unitamente all' **"Area della gestione d'impresa"** focalizzandosi di fatto su un esercizio dell'attività professionale dell'Acconciatore caratterizzato dall'essere svolto in forma "autonoma" o in forma "d'impresa";

♦ non stabilisce per lo standard formativo "criteri generali" di riferimento (come indicato dalla Legge 174/05) e **rimanda la definizione dello "standard formativo" e delle modalità di certificazione alle competenze regionali.**

2. DISPOSIZIONI REGIONALI E CRITERI DI RIFERIMENTO

L'adozione di Leggi ed Accordi nazionali in materia di "professioni" e "formazione" è orientata dai criteri generali di seguito indicati.

➤ ***La Regione esercita il proprio ruolo in materia di Istruzione-Formazione-Lavoro nel quadro delle disposizioni nazionali e comunitarie e secondo quanto definito dalle norme regionali.***

Le principali disposizioni regionali di riferimento sono:

L.R. 12/03 "Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro";

L.R. 17/05 "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro".

- Secondo la **L.R. 12/03** la "programmazione regionale risponde alle esigenze dell'innovazione ed ai fabbisogni professionali del territorio, la cui ricognizione è svolta anche da enti bilaterali.... La Regione orienta la propria programmazione verso la promozione di figure professionali innovative a sostegno dei processi di sviluppo, nonché verso la qualificazione di figure professionali esistenti, in settori particolarmente interessati da processi di innovazione." (Art. 31).

La legge stabilisce anche che "La Giunta regionale..... approva:

- a) gli standard formativi e organizzativi per le diverse tipologie della formazione professionale;
- b) i profili formativi;
- c) le qualifiche professionali;
- d) i criteri, le modalità e le procedure per il riconoscimento, la certificazione e la registrazione delle competenze..
- e) criteri e le modalità per la composizione delle commissioni di esame per il conseguimento delle qualifiche e delle certificazioni di competenze;
- f) i criteri e le modalità per l'autorizzazione ed il rilascio delle certificazioni ..." (Art. 32).

In merito poi all'accreditamento, alle autorizzazioni e riconoscimento delle attività dei soggetti attuatori di iniziative formative, stabilisce che:

- "L'accreditamento regionale costituisce il riconoscimento di requisiti qualitativi essenziali di competenze, di risorse strumentali, di processo e di risultati, indispensabili per realizzare attività formative nel territorio regionale. (comma 2, art. 33)."

- "Gli organismi, ancorché non accreditati, che organizzano attività formative, possono richiedere alla Provincia competente per

territorio l'autorizzazione allo svolgimento delle stesse e il relativo riconoscimento ai fini delle certificazioni....(comma 1. art. 34)"

- Secondo la **L.R. 17/05** "la Regione,... contribuisce alla promozione dell'occupazione ed alla sua qualità..., alla valorizzazione delle competenze e dei saperi delle persone, all'affermazione dei loro diritti nelle attività lavorative e nel mercato del lavoro,... quali fondamenti essenziali per lo sviluppo economico e sociale del territorio. (Art. 1)

La legge stabilisce inoltre che "Le politiche regionali ..., sono volte a:

a) promuovere la piena occupazione, una migliore qualità del lavoro e la regolarità e la sicurezza del lavoro;

b) favorire l'acquisizione di condizioni lavorative continuative e stabili; ...

d) qualificare le competenze professionali, al fine di favorire la crescita, la competitività, la capacità di innovazione delle imprese e del sistema economico-produttivo e territoriale;.....

h) favorire lo sviluppo occupazionale e l'imprenditorialità in termini quantitativi e qualitativi, anche mediante la facilitazione delle modalità di accesso al credito;

i) favorire le condizioni per l'esercizio pieno, durante tutto l'arco della vita, del diritto alla formazione. (Art. 2)

Sulla base delle norme vigenti si afferma che:

- la Regione esercita il proprio ruolo nel quadro delle disposizioni nazionali e comunitarie sia in relazione ai processi di programmazione, sia in relazione alla costruzione di sistemi-dispositivi che qualifichino l'intervento regionale;

- programmi e dispositivi sono definiti attraverso la concertazione istituzionale e sociale e sulla base degli orientamenti strategici e delle priorità di intervento che la Giunta regionale e l'Assemblea legislativa hanno definito;

- la Regione mantiene distinto il proprio intervento in materia di regolazione dell'attività di impresa da quello finalizzato a promuovere lo sviluppo delle competenze professionali nell'ambito del sistema di Istruzione-Formazione-Lavoro.

➤ **La Regione adotta appositi e propri dispositivi di intervento nella programmazione e realizzazione delle attività di formazione, nell'erogazione di servizi per il lavoro, nell'integrazione tra Istruzione-Formazione-Lavoro.**

I dispositivi riguardano specificatamente:

il "Sistema Regionale delle Qualifiche" (Delibera GR 936/04 e successive integrazioni);

i relativi "Standard formativi" dei corsi a qualifica;

il "Sistema Regionale di Formalizzazione e Certificazione delle

competenze" (DGR. 1434/2005 e successive integrazioni).

- Il **Sistema Regionale delle Qualifiche** (SRQ) fa riferimento a figure costituite da "unità di competenza" espresse in termini di "standard professionali".

La Qualifica regionale è un titolo "professionale" attribuito alla persona, certifica il possesso di competenze, è assegnato attraverso un processo disposto per dare affidabilità-trasparenza-riconoscibilità-spendibilità agli attestati rilasciati; è acquisibile attraverso un "atto unico" o la somma di "certificazioni parziali".

- Gli **"standard formativi"** dei corsi a qualifica definiscono i requisiti da rispettare e controllare nella progettazione e realizzazione delle attività formative finalizzate al conseguimento di una Qualifica.

Gli standard sono definiti in funzione delle finalità istituzionalmente assegnate agli interventi formativi, delle caratteristiche delle competenze proprie delle Qualifiche e delle connotazioni socio-professionali degli utenti.

Riguardano aspetti "essenziali" (durata e articolazione aula/stage) e non prendono in considerazione aspetti del processo formativo (contenuti, articolazione del programma, modalità formative, ecc.) ritenuti ambito di intervento autonomo degli enti attuatori accreditati.

- Il **"Sistema Regionale di Formalizzazione e Certificazione delle competenze"** (SRFC) definisce obiettivi, criteri attuativi, strumenti e procedure operative per l'accertamento delle competenze possedute dalle persone.

Il sistema assume a riferimento gli "standard professionali" delle qualifiche, accerta le competenze "comunque-ovunque" acquisite (tipicamente in percorsi di "formazione" e/o attraverso "esperienze" professionali), permette di "formalizzare" (accertamento tramite "evidenze") e "certificare" (accertamento tramite "esame") le competenze possedute.

Sulla base della normativa regionale vigente si afferma che:

▪ il "Sistema Regionale delle Qualifiche", i relativi "standard formativi" e il "Sistema di Formalizzazione e Certificazione delle competenze" si applicano per tutte le figure professionali su cui si esercita un intervento della Regione.

▪ si accerta e si certifica il possesso di competenze comunque-ovunque acquisite indipendentemente dal contesto e dalle modalità di esercizio dell'attività professionale (lavoro "dipendente" o "autonomo" o "in forma d'impresa" individuale o societaria).

➤ **La Regione disciplina, nell'ambito della propria competenza ("competenza concorrente"), le professioni "regolamentate".**

Nell'insieme delle figure professionali le "professioni regolamentate" costituiscono un ambito specifico di regolamentazione.

Le professioni "regolamentate" (e la relativa "formazione regolamentata" prevista) sono disciplinate da specifiche norme emanate dall'Unione Europea e/o dallo Stato che regolano i requisiti e le modalità per accedere ad una professione e/o per esercitare determinate attività professionali.

L'ambito delle professioni "regolamentate" è in continua evoluzione: in ambito comunitario nel quadro della disciplina della "mobilità professionale" tra gli Stati membri;

per le esigenze di "trasparenza" e "riconoscimento" da dare ai "titoli" e alle "qualifiche" richieste;

in relazione agli sviluppi della competenza legislativa "concorrente" tra Stato e Regioni in materia di "professioni".

La disciplina delle professioni "regolamentate" presenta implicazioni economico-sociali in tema di "concorrenza" e di inserimento nel "mercato del lavoro" e viene posta nella prospettiva della "riforma delle professioni" diretta a rivedere l'"accesso" alle professioni e la funzione degli "ordini/collegi professionali" e delle Associazioni di rappresentanza.

Data la specificità delle professioni "regolamentate" (e della relativa "formazione regolamentata" prevista) la Regione ha approvato il "Sistema della Formazione Regolamentata" (DGR. 265/05) e ha distintamente predisposto:

- un **"Repertorio Regionale dei Profili Regolamentati"**, che costituisce l'elenco delle figure regolamentate che rientrano tra le competenze regionali ("esclusive" o "concorrenti");
- la elaborazione (per ciascun profilo considerato) di **"schede monografiche"**, in cui sono riportati gli elementi identificativi, normativi, amministrativi e procedurali di riferimento;
- un **"portale della formazione regolamentata"**, per diffondere e gestire le disposizioni e le informazioni rilevanti e per facilitare le relazioni con istituzioni, enti di formazione e cittadini.

Sulla base della normativa regionale vigente si afferma che:

- la Regione disciplina le professioni regolamentate assumendo le disposizioni comunitarie e nazionali e adattandole al contesto regionale, alle norme e ai dispositivi che la Regione si è data nell'esercizio della propria autonomia istituzionale;
- si applicano (salvo diversa prescrizione delle norme comunitarie-nazionali) i dispositivi regionali, in particolare: Sistema Regionale delle Qualifiche - Standard formativi dei corsi a qualifica - Sistema regionale di Formalizzazione e Certificazione delle Competenze.

3. ADOZIONE DELL'ACCORDO STATO-REGIONI SULL'ACCONCIATORE

La legge nazionale 174/05 e l'Accordo Stato-Regioni del 29 marzo 2007 disciplinano l'acquisizione, da parte delle persone, dell'Abilitazione all'esercizio dell'attività di Acconciatore.

La Regione assume i contenuti della Legge e dell'Accordo adattandoli alle norme ed ai dispositivi che la Regione si è data nell'esercizio della propria autonomia istituzionale.

Nello svolgere questa funzione la Regione ha emanato disposizioni in merito alla candidatura dei progetti formativi che devono essere approvati all'interno dei Piani di Formazione Regionali o Provinciali (contenute nella DGR. 140/2008).

In particolare in merito al sistema regionale di qualificazione, distingue tra "Qualifica regionale" (secondo la L.R. 12/03) e "Abilitazione" (requisito per l'esercizio di una professione).

La **"Qualifica professionale"** è conferita secondo una procedura definita dalla Regione. Corrisponde ad uno standard professionale e costituisce patrimonio individuale che le persone possono spendere nel lavoro o nel sistema di istruzione-formazione. La qualifica è indipendente dal contesto e dalle modalità di esercizio dell'attività professionale.

L'**"Abilitazione"** è conferita secondo disposizioni generalmente definite sulla base di accordi tra Regioni e tra queste e la rappresentanza del Governo centrale competente. Il possesso dell'Abilitazione costituisce condizione necessaria ad esercitare una professione.

In questo quadro, l'adozione della Legge 174/05 e dell'Accordo Stato-Regioni si fonda sui seguenti criteri:

- le finalità e il significato della qualifica regionale sono specifiche, diverse e distinte da quelle dell'Abilitazione;
- le disposizioni che si prevedono, nel rispetto di quanto previsto dalle norme, sono definite secondo il criterio della massima semplificazione per il cittadino e della trasparenza dei titoli acquisiti;
- l'acquisizione della Qualifica di acconciatore è disciplinata, per gli aspetti professionali-formativi-certificatori, nell'ambito del "Sistema Regionale delle Qualifiche";
- gli aspetti specifici previsti nella Legge 174/05 e nel successivo Accordo Stato-Regioni sono appositamente regolamentate a fini dell'"abilitazione".

Sulla base di questi criteri si presentano di seguito le indicazioni assunte in tema di:

- **organismi di formazione;**
- **standard professionali di riferimento;**
- **percorsi previsti per l'abilitazione;**
- **standard formativi;**
- **modalità di certificazione.**

3.1 Gli Organismi di formazione

I progetti formativi devono essere candidati all'approvazione all'interno dei Piani di Formazione Regionali o Provinciali da parte di **Soggetti attuatori accreditati** ai sensi delle disposizioni previste dalla delibera di G.R. n. 140 dell'11 febbraio 2008 "Approvazione disposizioni in merito alla programmazione, gestione e controllo delle attività formative e delle politiche attive del lavoro comprensive delle disposizioni di cui al capo II, sezione II e capo III, sezione IV della L.R. 12/2003".

Altri Soggetti attuatori non accreditati, sulla base del regime autorizzativo previsto dalla L.R. 12/03, art. 34, **possono essere autorizzati** ad organizzare e gestire i corsi in analogia con i Soggetti attuatori accreditati.

L'autorizzazione, esclusivamente finalizzata alla formazione in questione, sarà rilasciata dall'Amministrazione Provinciale competente per territorio, secondo quanto previsto **al punto 11.2** dalla citata **D.G.R. 140/2008**, che si riporta integralmente:

" 11.2 Autorizzazione soggetti attuatori

Sulla base del regime autorizzativo previsto della L.R. 12/2003, art. 34, potranno essere autorizzati ad organizzare e gestire attività formative organizzazioni professionali e/o organismi specializzati in materia, in analogia con i soggetti attuatori accreditati.

L'autorizzazione, esclusivamente finalizzata alla attività formativa oggetto della richiesta (attività per cataloghi, attività di formazione regolamentata, attività non finanziate e finalizzate al rilascio di certificato di qualifica/UC), è rilasciata dalle amministrazioni provinciali e regionale competenti per territorio ai soggetti che rispondono ai seguenti requisiti:

- a. conformità dell'organismo rispetto ai requisiti giuridici
- b. affidabilità del legale rappresentante
- c. capacità logistiche (adeguatezza dei locali, delle aule e dei laboratori)
- d. capacità organizzative.

I soggetti attuatori dovranno dimostrare:

- a. conformità dell'organismo rispetto ai requisiti giuridici:
 - presenza nello statuto della finalità formativa;
 - di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili art. 17 L.68/99;
- b. affidabilità del legale rappresentante:
 - attestazione dei poteri di rappresentanza legale del soggetto
 - attestazione di non sussistenza di carichi pendenti da parte del legale rappresentante
- c. capacità logistiche:

- disponibilità e adeguatezza dei locali a rispetto della normativa vigente (D.Lgs.626/94 e successive modifiche, normativa incendi e normativa infortunistica)

d. capacità organizzative:

- almeno tre anni di esperienza nella gestione di attività formative (coerenti con la tipologia dell'attività di cui si richiede l'autorizzazione specifica)
- tasso di efficacia delle attività realizzate precedentemente.

Ai soggetti attuatori che richiedono un'autorizzazione verranno richiesti i seguenti documenti:

- copia dell'ultimo Statuto approvato o dell'atto costitutivo, dai quali si evinca che la formazione professionale rientra fra le attività proprie dell'organismo;
- autodichiarazione in merito al rispetto dell'art. 17 L. 68/99;
- autodichiarazione del legale rappresentante sul rispetto dei requisiti richiesti e copia del documento valido di identità;
- autodichiarazione del datore di lavoro sul rispetto della normativa di igiene e sicurezza delle sedi utilizzate, secondo la modulistica regionale in uso da allegare contestualmente alla presentazione dell'attività formativa;
- curriculum societario e dati di bilancio degli ultimi tre anni che evidenzino le attività attinenti la formazione;
- valore del tasso di efficacia calcolato sulle attività realizzate nei tre anni precedenti la richiesta di autorizzazione.

La verifica dei requisiti minimi di autorizzazione relativi ai soggetti non accreditati che vogliono attivare attività formative non finanziate e finalizzate al conseguimento di un certificato di qualifica/UC o interventi che erogano il servizio di formalizzazione e certificazione, avviene attraverso un esame di merito della documentazione da parte delle amministrazioni provinciali competenti per territorio.

Diversamente la verifica dei requisiti minimi di autorizzazione relativi ai soggetti non accreditati che vogliono accedere ai Cataloghi regionali, avviene attraverso l'analisi di merito della documentazione da parte di una Commissione regionale di validazione. Tale Commissione regionale procederà periodicamente alla analisi della documentazione e, in base a questa, stabilirà se autorizzare o meno il soggetto attuatore a presentare proprie offerte formative per l'accesso al Catalogo regionale.

Anche i soggetti autorizzati sono tenuti ad osservare le norme per l'attuazione, i flussi informativi e documentali e i controlli della Pubblica Amm.ne previsti al paragrafo 9.

1. Finalità formativa tra i compiti previsti dallo Statuto;

2. Capacità logistiche (Disponibilità e adeguatezza dei locali a rispetto della normativa vigente (D.Lgs. 626/94 e successive modifiche, normativa incendi, normativa infortunistica);

3. Capacità organizzative:

Essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) Certificazione ISO 9001 o altra certificazione equipollente;
- b) Almeno tre anni di esperienza nella gestione di attività formative.

Agli organismi che richiedono l'autorizzazione verranno richiesti i seguenti documenti:

- Copia dello Statuto o dell'atto costitutivo, dai quali si evinca che la formazione professionale rientra fra le attività proprie dell'organismo;
- Nel caso di richiesta effettuata sulla base del possesso di uno dei requisiti di cui al punto 3a), autodichiarazione attestante il possesso della Certificazione ISO 9001 o di eventuali altre certificazioni europee, entrambe riferite ai processi inerenti la formazione;
- Nel caso di richiesta effettuata sulla base del possesso di uno dei requisiti di cui al precedente punto 3b), curriculum societario e dati di bilancio degli ultimi tre anni, che evidenzino le attività attinenti la formazione;
- Dichiarazione che attesti di essere in regola con le norme del D.Lgs 626/94 e successive modifiche.

Anche le Strutture formative autorizzate sono tenute a osservare le "Caratteristiche dei percorsi formativi" e le "Modalità organizzative" di cui al presente atto."

Nelle more dell'attivazione del catalogo della formazione regolamentata, l'approvazione da parte delle Amministrazioni provinciali dei progetti formativi presentati da Soggetti attuatori accreditati o autorizzati deve essere comunicata al Servizio Formazione Professionale - Regione Emilia-Romagna - Viale Aldo Moro, 38 - 40127 Bologna, che provvederà a darne notizia ufficiale tramite la pubblicazione nel portale della **"formazione regolamentata"** all'indirizzo del sito internet www.regione.emilia-romagna.it/form-azione.

3.2 Gli standard professionali di riferimento

La figura dell' Acconciatore è oggetto dell'Accordo nazionale ed è presente nel Repertorio Regionale delle Qualifiche.

Nell' Accordo nazionale lo standard professionale è articolato nelle seguenti "aree di attività":

- A) "area della produzione del servizio"
- B) "area della gestione d'impresa"

Relativamente alle "aree di attività" previste dall'accordo si assumono gli standard di seguito indicati.

➤ Per l' "area della produzione del servizio" si assume lo standard professionale della qualifica regionale.

Lo standard professionale della Qualifica è articolato in "unità di competenze" espresse in termini di "capacità" e "conoscenze".

Lo standard della qualifica è aggiornato inserendo la "capacità" e la "conoscenza" relative alle attività-modalità di "comunicazione" per l'erogazione del servizio.

Le "unità di competenza" coprono e ampliano le competenze relative alle attività dell' "area della produzione del servizio" previste dall'accordo.

➤ Per le competenze relative all' "Area della gestione d'impresa" si assumono, ai fini dell'abilitazione, le "attività" indicate dall'Accordo.

Nella Qualifica non si prevedono (come per altre qualifiche) unità di competenza relative alla "Area della gestione d'impresa": le qualifiche regionali sono regolate indipendentemente dal contesto e dalle modalità di esercizio dell'attività professionale (lavoro "dipendente" o "autonomo" o "in forma d'impresa" individuale o societaria).

Le competenze relative all' "area della gestione d'impresa" sono regolamentate ai fini dell'abilitazione.

Di seguito si riportano gli standard professionali assunti.

Sistema Regionale delle Qualifiche

Qualifica dell'Acconciatore

Descrizione sintetica L'acconciatore è in grado di effettuare tagli ed acconciature dei capelli e della barba conformi alle caratteristiche d'aspetto ed alle specificità stilistiche richieste dal cliente, nonché trattamenti chimico-cosmetologici del capello rispondenti alle diverse peculiarità tricologiche, utilizzando prodotti cosmetici, tecnologie e strumenti in linea con le tendenze più innovative.		
Unità di competenza	Capacità (essere in grado di)	Conoscenze (conoscere)
Diagnosi tricologica	- Identificare la struttura anatomica del capello, cuoio capelluto e della barba	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Le normative e dispositivi igienico-sanitari nei processi di acconciatura ▪ Le disposizioni a tutela dell'ambiente di lavoro e norme antinfortunistiche ▪ La struttura anatomica del capello e della cute ▪ Le principali problematiche del capello e del cuoio capelluto (caduta dei capelli, forfora, ecc) ▪ Tipi di melanine ed anomalie di pigmentazione del capello ▪ Tipologia e modalità di applicazione dei prodotti tricologici ▪ Il processo di deterzione dei capelli: temperatura dell'acqua, umidificazione, distribuzione di prodotti detergenti e ristrutturanti tempi di posa, massaggio e risciacquo ▪ Il processo di fissaggio della permanente: prelavaggio, montaggio dei bigodini, applicazione del tioglicolato d'ammonio, tempi di posa, risciacquo ed applicazione del liquido neutralizzante ▪ Strumenti e tecniche di montaggio per la piega permanente (avvolgimento direzionale, a spirale, ecc) ▪ Le attrezzature, prodotti e procedure per la messa in piega e l'acconciatura ▪ Strumenti, tecniche e processo del taglio ▪ La scala dei colori e le tecniche di colorazione/decolorazione dei capelli (tecnica del colore pieno, meches, colpi di sole, ecc) ▪ Le tecniche di applicazione di posticci per l'acconciatura
	- Riconoscere alterazioni della funzionalità pilo-sebacea e le principali affezioni del cuoio capelluto	
	- Individuare anomalie strutturali e di pigmentazione del capello (fragilità, opacità, carenze di melanina, ecc.)	
	- Definire interventi di ristrutturazione ed estetici rispondenti tanto alle necessità rilevate quanto alle esigenze espresse dal cliente	
Taglio capelli	- Interpretare la specificità stilistica di taglio, adattandola alla morfologia complessiva viso-corpo del cliente	
	- Identificare volume e lunghezza della capigliatura per la ripartizione in sezioni	
	- Applicare sequenze operative per la realizzazione di forme base (piena, graduata, a strati uniformi, ecc.)	
	- Riprodurre forme e linee di taglio per associazione di schemi operativi (taglio geometrico, ecc.)	
Trattamento chimico-cosmetologico capelli	- Individuare anomalie morfologiche del capello da trattare (effetto crespo, secchezza o untuosità, ecc.)	
	- Scegliere ed applicare prodotti fissativi, tricologici e per la de/ripigmentazione del capello per la specificità del capello	
	- Definire ed applicare prodotti chimici e cosmetici rispettando procedure operative e tempi di posa	
	- Discernere e prevedere le possibili reazioni del capello sottoposto a cambiamenti di forma e/o colore	
Acconciatura estetica	- Adottare modalità di ascolto e comunicazione adeguate ad accogliere il cliente, acquisirne e comprenderne le richieste, formulare una proposta stilistica.	
	- Valutare il tipo di piega, gli strumenti ed i prodotti fissativi per la messa in piega adeguati alla morfologia del capello e della barba	
	- Applicare modelli per acconciature raccolte e con intrecci e/o utilizzando: applicazioni, posticci, ecc.	

	<ul style="list-style-type: none">- Concepire soluzioni di look uomo/donna personalizzate ed alla moda, integrando le diverse componenti del taglio, della piega e del colore	<ul style="list-style-type: none">▪ Tecniche e strumenti per il trattamento della barba▪ Tecniche di comunicazione per l'erogazione del servizio al cliente
--	---	--

Attività dell' "Area della gestione d'impresa"**Regolamentate ai fini dell'abilitazione**

- Organizzare e mantenere l'ambiente di lavoro nel rispetto delle norme igieniche, di sicurezza sul lavoro e di salvaguardia ambientale
- Gestire l'attività contabile e amministrativa
- Selezionare e gestire il personale
- Organizzare la promozione dell'attività professionale
- Gestire i rapporti con banche, associazioni di categoria, ecc.
- Gestire i rapporti con i fornitori ed organizzare il magazzino.

Le competenze relative alle attività dell'"Area della gestione d'impresa" saranno riferite a "capacità" e "conoscenze" di una costituenda Qualifica regionale (si prevede di configurare la qualifica di "tecnico di gestione d'impresa").

3.3 I percorsi previsti per l'abilitazione

La Legge 174/05 (Disciplina dell'attività di acconciatore) all' Art. 3 (Abilitazione professionale) comma 1) recita:

"Per esercitare l'attività di acconciatore è necessario conseguire un'apposita abilitazione professionale previo superamento di un esame tecnico-pratico preceduto, in alternativa tra loro:

a) dallo svolgimento di un corso di qualificazione della durata di due anni, seguito da un corso di specializzazione di contenuto prevalentemente pratico ovvero da un periodo di inserimento della durata di un anno presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di due anni;

b) da un periodo di inserimento della durata di tre anni presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di cinque anni, e dallo svolgimento di un apposito corso di formazione teorica; il periodo di inserimento è ridotto ad un anno, da effettuare nell'arco di due anni, qualora sia preceduto da un rapporto di apprendistato ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, della durata prevista dal contratto nazionale di categoria".

Sono previsti i seguenti percorsi:

a1	Corso di "qualificazione" della durata di 2 anni	→	Corso "pratico"	→	Esame tecnico-pratico
a2	Corso di "qualificazione" della durata di 2 anni	→	Inserimento di 1 anno	→	
b1	Inserimento di 3 anni	+	Corso "teorico"	→	
b2	Apprendistato	→	Inserimento di 1 anno + Corso "teorico"	→	

I percorsi indicati sono ritenuti equivalenti ai fini del conseguimento dell'abilitazione.

In questi percorsi si formano e si sviluppano complessivamente (attraverso corsi "formativi" e/o esperienze "professionali") le competenze relative agli standard professionali assunti.

Specificatamente:

- competenze relative allo standard professionale della qualifica regionale di "Acconciatore";
- competenze relative alle attività dell'"area della gestione d'impresa" previste dall'Accordo.

Le competenze, acquisite in corsi "formativi" e/o in esperienze "professionali, si accertano e si certificano secondo i criteri e le modalità previste dal "Sistema Regionale di Formalizzazione e Certificazione" (SRFC).

Gli attestati rilasciati sono:

♦ **"Certificato di Qualifica professionale":** attesta il possesso delle competenze previste dallo standard professionale della qualifica regionale di "acconciatore";

È rilasciato a seguito di accertamento tramite "esame" (prove "tecnico-pratiche").

♦ **"Scheda Capacità e Conoscenze":** attesta il possesso delle competenze relative alle attività dell' "area delle gestione d'impresa" previste dall'Accordo.

È rilasciata a seguito di accertamento tramite "evidenze" (prove "documentali").

L' accertamento e certificazione delle competenze secondo il Sistema Regionale di Formalizzazione e Certificazione (SRFQ) costituisce l' "esame tecnico-pratico" (previsto dalla Legge 174/05) o l' "esame finale" (previsto dall'Accordo Stato-Regioni).

Gli attestati rilasciati "Certificato di Qualifica" e "Scheda di Capacità e Conoscenze" costituiscono "titoli" per l'abilitazione all'esercizio dell'attività di "Acconciatore".

3.4 Gli standard formativi

La formazione dell'Acconciatore è di competenza esclusiva della Regione.

L'Accordo nazionale stabilisce che "La formazione dell'Acconciatore è di competenza esclusiva delle Regioni, che provvedono alla definizione degli standard dei percorsi formativinel rispetto dello standard professionale essenziale definito nel presente accordo" (Art.3 - Formazione).

La regolamentazione regionale riguarda:

- ♦ il corso di "qualificazione" (indicato nei percorsi a1 e a2 previsti per l'abilitazione);
- ♦ il corso "pratico" (che segue il corso di qualificazione nel percorso a1 previsto per l'abilitazione);
- ♦ il corso "teorico" (che è complementare all'esperienza lavorativa nei percorsi b1 e b2 previsti per l'abilitazione)
- ♦ la formazione in "apprendistato" (indicato nel percorso b2 previsto per l'abilitazione).

Il corso di "qualificazione" si colloca nell'ambito degli standard formativi previsti per i corsi a qualifica.

Il corso "pratico" e il corso "teorico" assumono come obiettivi formativi le competenze specificatamente previste dall'Accordo Stato-Regioni per le attività dell'"area della gestione d'impresa".

Si indicano di seguito i relativi standard formativi.

➤ **Corso di "qualificazione"**

Si articola in due corsi:

♦ **Corso "propedeutico" - 600 ore**

È propedeutico al corso a "qualifica".

Si assumono come obiettivi formativi gli standard professionali previsti per la qualifica regionale di "Operatore alle cure estetiche".

Nel Sistema Regionale delle Qualifiche la qualifica di "Acconciatore" costituisce evoluzione-progressione delle competenze della qualifica di "operatore alle cure estetiche".

Il corso prevede una quota di ore di stage che può oscillare dal 25 al 35% del monte ore complessivo.

♦ **Corso a "qualifica" - 500 ore**

Si assumono come obiettivi formativi lo standard professionale della

qualifica regionale di "acconciatore".

Il corso prevede una percentuale di stage-attività di laboratorio variabile tra il 35-45%.

Il percorso formativo complessivo di qualificazione è articolabile in corsi realizzabili in successione nell'arco di due anni.

➤ **Corso "pratico" - 100 ore**

È rivolto alle persone che hanno svolto il "corso di qualificazione".

Si assumono come obiettivi formativi le competenze relative alle attività dell' "area della gestione d'impresa" previste nell'Accordo.

Il corso prevede una percentuale di stage-attività di laboratorio variabile tra il 70-80%.

➤ **Corso "teorico" - 150 ore**

È rivolto alle persone che hanno svolto un periodo di inserimento di almeno tre anni o una esperienza di apprendistato seguita da un inserimento di almeno 1 anno.

Si assumono come obiettivi formativi le competenze relative alle attività dell' "area della gestione d'impresa" previste nell'Accordo.

Il corso prevede una percentuale di stage-attività di laboratorio variabile tra il 20-30%.

➤ **Formazione in "apprendistato"**

I percorsi formativi per apprendisti "Acconciatori" che si realizzano nell'ambito del sistema regionale:

- sono finalizzati a sviluppare le competenze caratterizzanti la Qualifica di "Acconciatore" così come definita nel Sistema Regionale delle Qualifiche;
- sviluppano contenuti individuati in relazione ad ogni apprendista, in funzione dei suoi bisogni formativi, del contesto lavorativo di appartenenza e degli standard professionali previsti dalla Qualifica dell'Acconciatore;
- presentano una durata massima complessiva di 240 ore che possono essere realizzate nell'arco temporale di validità del contratto di lavoro dell'apprendista;
- prefigurano contenuti formativi sviluppabili presso l'ente di formazione o presso l'azienda di collocazione;
- prevedono prove di verifica finalizzate a valutare gli apprendimenti previsti, prove realizzate secondo i criteri del Sistema Regionale di Formalizzazione e Certificazione delle competenze;
- si svolgono sotto la responsabilità di un ente di formazione accreditato/autorizzato dalla Regione.

Attraverso la formazione in apprendistato è possibile conseguire la Qualifica di "Acconciatore".

3.5 Le modalità di certificazione

La Regione Emilia-Romagna ha definito, attraverso i suoi atti amministrativi, che l'attestazione delle competenze, negli ambiti di sua competenza, si svolge sulla base del "Sistema Regionale di Formalizzazione e Certificazione delle Competenze (SRFC)".

Secondo il SRFC:

- ♦ oggetto di "formalizzazione e certificazione" sono le competenze "comunque acquisite";
- ♦ possono essere formalizzate e certificate le competenze acquisite attraverso percorsi "formativi" o attraverso esperienze professionali;
- ♦ le competenze formalizzabili- certificabili sono riferite agli standard professionali del Sistema Regionale delle Qualifiche;
- ♦ gli attestati rilasciati sono: il "Certificato di Qualifica Professionale", il "Certificato di competenza", la "Scheda Capacità e Conoscenze".

La "Qualifica di Acconciatore" e la "Scheda Capacità-Conoscenze" relativa alle attività dell'"Area della gestione d'impresa" sono rilasciate sulla base dei criteri e delle modalità previste dal SRFC.

Specificatamente:

- ♦ la Qualifica di Acconciatore è rilasciata a seguito del positivo superamento di una prova d'esame, così come previsto dal SRFC.

L'esame riguarda gli standard professionali della Qualifica di Acconciatore del Sistema Regionale delle Qualifiche, standard che assumono e contengono gli standard previsti dall'Accordo nazionale.

- ♦ La scheda Capacità -Conoscenze relativa all'"Area della gestione d'impresa" è rilasciata a seguito della positiva valutazione delle evidenze prodotte secondo i criteri del SRFC.

La valutazione delle evidenze riguarda gli standard professionali della Qualifica regionale in corso di validazione, standard che assumono e contengono gli standard previsti dall'Accordo nazionale.

Gli attestati rilasciati ("Certificato di Qualifica" - "Scheda di Capacità e Conoscenze") costituiscono "titoli" per l'abilitazione all'esercizio dell'attività di "Acconciatore".



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano per la definizione dello standard professionale nazionale della figura dell'acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005 n. 174.

Accordo ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Rep. Atti n. 65/es del 29 marzo 2007

**LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO**

nella odierna seduta del 29 marzo 2007:

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 recante le "Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione";

VISTO l'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che attribuisce a questa Conferenza la facoltà di sancire accordi tra Governo, Regioni e Province Autonome, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

VISTA la legge 17 agosto 2005 n. 174, recante "Disciplina dell'attività di acconciatore", che demanda alle Regioni la disciplina della citata attività professionale, la definizione dei contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi e l'organizzazione degli esami tecnico-pratici, previa determinazione di criteri generali in sede di Conferenza Stato-Regioni.

VISTA la legge-quadro in materia di formazione professionale 21 dicembre 1978 n. 845;

VISTE le leggi 23 dicembre 2000, n. 388 e 27 dicembre 2002, n. 289 recanti disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, rispettivamente leggi finanziarie per l'anno 2001 e per l'anno 2003, di istituzione dello 0,30 ai Fondi Interprofessionali;

VISTO il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30.

VISTA la Decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004 relativa al "Quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass)";

VISTO il decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 recante "Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese" ed, in particolare, l'art. 10, comma 2;





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

VISTO il decreto interministeriale del 10 ottobre 2005 che ha recepito il libretto formativo del cittadino, previsto dall'art. 2 del decreto legislativo 276 del 2003, a seguito dell'approvazione in sede di Conferenza Unificata in data 14 luglio 2005;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 concernente il "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO l'Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni il 18 febbraio 2000 per la costituzione del sistema nazionale di certificazione delle competenze professionali;

VISTO il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 174 del 2001 sul sistema della certificazione delle competenze nella formazione professionale;

VISTO il documento "Standard nazionali di competenze e certificazione. Architettura di sistema e ruolo istituzionale delle Regioni", il documento "Standard nazionali di competenze e certificazione. Architettura di sistema e ruolo istituzionale delle Regioni" proposto dai Sindacati, accolto dai Presidenti delle Regioni e Province Autonome il 2 agosto 2002, e ripreso per una più ampia revisione e condivisione in sede tecnica con ANCI, UPI e Confederazioni Imprenditoriali il 14 maggio 2003;

VISTO l'Accordo in Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province Autonome del 9 febbraio 2006 sull'Apprendistato Professionalizzante;

VISTO il documento "Criteri per la descrizione degli standard professionali" del 23 maggio 2006 a cura del Progetto Interregionale "Descrizione e certificazione per competenze e famiglie professionali";

VISTO il documento della Commissione Europea (SEC (2005) 957 dell'8 luglio 2005) "Verso un quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF)";

VISTA la Proposta di raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di un Quadro Europeo delle Qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF), adottato dalla Commissione il 5 settembre 2006 (COM (2006) 479);

VISTA la nota del 16 febbraio 2007, con la quale la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha trasmesso, unitamente ad un documento metodologico per la definizione di accordi in materia di professioni regolamentate, lo schema di accordo in oggetto;

VISTA la nota, del 2 marzo 2007, con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha proposto alcune modifiche ed integrazioni al testo dell'accordo;

Handwritten signature





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

CONSIDERATO che tali modificazioni sono state condivise, nel corso dell'incontro tecnico del 14 marzo 2007, dai rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e delle Regioni ;

VISTA la definitiva stesura della proposta accordo in oggetto, nel testo riformulato a seguito di quanto concordato in sede tecnica e diramato con nota del 15 marzo 2007;

ACQUISITO, nel corso dell'odierna seduta, l'assenso del Governo e dei Presidenti delle Regioni e Province Autonome;

SANCISCE ACCORDO

tra il Governo e le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano nei termini di seguito riportati.

Premessa

L'ambito della definizione dei requisiti minimi per l'abilitazione alla professione e delle modalità di esercizio delle professioni regolamentate non ordinistiche si colloca sia nel più ampio contesto del ruolo delle Regioni e Province autonome in materia di Professioni, sia nel processo di attuazione delle riforme relative al sistema di istruzione e formazione e lavoro, nel quadro delle competenze istituzionali disegnate dal nuovo Titolo V della Costituzione.

L'evoluzione della materia delle professioni regolamentate deve considerare:

- il processo in atto nei sistemi di istruzione formazione e lavoro per la definizione di una architettura nazionale condivisa dai sistemi regionali, pur nel rispetto delle diverse competenze e dei ruoli dei soggetti istituzionali coinvolti;
- i risultati tecnico-metodologici ottenuti dalle Regioni e Province Autonome nell'ambito del Progetto Interregionale Competenze e che hanno già guidato i lavori in materia di standard professionali e formativi.

Il percorso avviato dalle Regioni e Province Autonome, all'interno del Progetto Interregionale Competenze e sintetizzato nel documento tecnico approvato in Conferenza dei Presidenti (27 novembre 2005), prevede la realizzazione di condizioni di sistema a livello nazionale per l'integrazione degli ambiti di Istruzione, Formazione e Lavoro, nel rispetto del ruolo e delle competenze esclusive nelle suddette materie delle Regioni e delle Province autonome.

In tale prospettiva, assume rilevanza la definizione di un quadro nazionale di standard professionali, centrato sulla definizione di figure professionali rispetto al quale i diversi sistemi regionali di istruzione e formazione declinano profili e percorsi formativi, rispondenti alle esigenze del territorio.

Handwritten signature





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI - LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Il presente Accordo è formalizzato nel rispetto del corretto esercizio della competenza concorrente tra Stato e Regioni nel quadro della disciplina degli acconciatori, muovendo dalla definizione dello standard professionale minimo della figura dell'acconciatore a livello nazionale.

L'individuazione dello standard professionale, infatti, costituisce il punto di partenza indispensabile a guidare le attività da realizzare nell'ambito del sistema di istruzione - formazione - lavoro, come risposta ai fabbisogni territoriali per il settore produttivo dell'acconciatura.

Considerato

- l'importanza di mantenere uno stretto raccordo con il Tavolo unico "Sistema nazionale degli standard", al fine di creare utili sinergie e di valorizzare quanto già prodotto ed acquisito in materia;
- l'esigenza di definire lo standard professionale per la figura dell'acconciatore, omogeneo sul territorio nazionale e riferimento condiviso tra Regioni e Province autonome;
- l'esigenza di assicurare il riconoscimento e la mobilità professionale della figura dell'acconciatore abilitato sull'intero territorio nazionale, nonché nel territorio dell'unione europea, in conformità ai diritti di stabilimento e libera prestazione dei servizi professionali;
- la garanzia che nell'esame di abilitazione professionale vengano verificate, secondo standard professionali condivisi su tutto il territorio nazionale, le competenze richieste dal contesto produttivo;
- la rilevanza dello standard professionale ai fini di una programmazione dell'offerta formativa rispondente alle esigenze del mercato del lavoro;
- la necessità dello standard professionale ai fini della programmazione di percorsi formativi coerenti con le normative vigenti nei rispettivi sistemi di formazione professionale e finalizzati al conseguimento della qualifica professionale di "Acconciatore";

Art. 1

(Definizione)

L'acconciatore è la figura professionale che, in possesso di un'abilitazione professionale rilasciata previo esame dalle Regioni e Province Autonome, esegue i trattamenti ed i servizi di propria competenza.

Art. 2

(Aree di attività professionali caratterizzanti)

L'acconciatore esercita autonomamente ed è responsabile delle seguenti aree di attività relative all'intero processo di lavoro:

- A). Area della produzione del servizio;
- B). Area della gestione d'impresa.



Handwritten signature



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER RAPPORTI
FRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Art. 3

(Formazione)

La formazione professionale dell'acconciatore è di competenza esclusiva delle Regioni e Province Autonome; che provvedono alla definizione degli standard dei percorsi formativi nonché alla programmazione e organizzazione dei corsi nel rispetto dello standard professionale minimo definito dal presente accordo e sulla base delle disposizioni vigenti in materia di formazione professionale.

Art. 4

(Esame finale e rilascio dell'attestato)

L'esame finale, finalizzato al conseguimento dell'abilitazione professionale di Acconciatore, è organizzato e realizzato secondo le normative vigenti delle Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 5

(Riconoscimento competenze pregresse)

Spetta alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e di Bolzano, nel contesto dei propri sistemi di formazione professionale, definire le modalità e le procedure per il riconoscimento delle competenze acquisite in analoghi percorsi/contesti formativi ed esperienze lavorative pregresse.

Art. 6

(Riconoscimento della abilitazione professionale)

Il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio dell'attività di Acconciatore, rilasciata con le modalità previste dalle disposizioni di ciascuna Regione e Provincia Autonoma di Trento e di Bolzano nel rispetto dello standard professionale descritto nell'allegato al presente accordo, ha valore su tutto il territorio nazionale.

Art. 7

(Allegato all'Accordo)

L'allegato Standard Professionale dell'Acconciatore costituisce parte integrante del presente Accordo.

Il Segretario

Avv. Giuseppe Busia

Il Presidente

On.le Prof. Linda Lanzillotta



4



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Allegato

“Standard Professionale dell’Acconciatore”





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

ACCONCIATORE

DESCRIZIONE DELLA FIGURA

L'Acconciatore, ai sensi della Legge 174/2005, è la figura in grado di esercitare attività comprendenti tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare.

E' la figura professionalmente in grado di proporre e realizzare per la clientela prestazioni conformi e funzionali alle caratteristiche e all'aspetto della persona secondo i canoni delle mode e dei costumi riconosciuti nelle diverse culture.

AREE DI ATTIVITÀ / PROCESSI CHE PRESIDIA

L'Acconciatore esercita autonomamente ed è responsabile delle seguenti attività relative all'intero processo di lavoro.

A). Area della produzione del servizio di acconciatore

- Predisporre e gestire l'accoglienza del/la cliente utilizzando modalità comunicative verbali e non verbali appropriate, con particolare attenzione alla gestione del tempo e alla rilevazione di informazioni sul servizio richiesto;
- Realizzare l'analisi delle caratteristiche del capello e della barba per identificare i trattamenti e i prodotti idonei;
- Eseguire i trattamenti in base all'analisi effettuata e alle esigenze e desideri del/la cliente;
- Utilizzare prodotti e apparecchiature idonei ai trattamenti da eseguire, secondo standard di qualità e conformemente alla normativa vigente in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
- Eseguire taglio e acconciatura secondo canoni e stili estetici e delle mode.

B). Area della gestione d'impresa

- Organizzare e mantenere l'ambiente di lavoro nel rispetto delle norme igieniche, di sicurezza sul lavoro e di salvaguardia ambientale;





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

- Gestire l'attività contabile e amministrativa;
- Selezionare e gestire il personale;
- Organizzare la promozione dell'attività professionale;
- Gestire i rapporti con banche, associazioni di categoria, ecc.;
- Gestire i rapporti con i fornitori ed organizzare il magazzino.

FORMAZIONE

La formazione dell'Acconciatore è di competenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alla definizione degli standard dei percorsi formativi nonché alla programmazione e organizzazione dei corsi, nel rispetto dello standard professionale essenziale definito dal presente accordo e sulla base delle disposizioni vigenti in materia di formazione professionale.

ESAME FINALE

L'esame finale per il rilascio dell'abilitazione professionale di acconciatore dovrà essere organizzato e realizzato, secondo le normative vigenti di Regioni e Province Autonome, in modo da verificare il possesso delle competenze adeguate per:

- La predisposizione di un ambiente di lavoro correttamente attrezzato, accogliente e rispondente alle disposizioni igienico-sanitarie
- L'analisi dal punto di vista strutturale e funzionale del capello, cuoio capelluto e barba
- Il taglio dei capelli e della barba sia conforme alla morfologia viso-corpo ed alle specificità stilistiche concordate con il cliente
- I capelli e la barba siano sottoposti a trattamenti tricologici e cosmetici secondo procedure e tecniche diversificate per tipologia di capello ed obiettivo stilistico
- La messa in piega, l'acconciatura dei capelli e la barba rispondano alle caratteristiche d'aspetto, nonché alle specificità stilistiche richieste dal cliente ed alla tipologia di evento
- Il servizio di acconciatura sia erogato secondo gli standard qualitativi previsti
- La corretta redazione e conservazione dei documenti contabili e amministrativi relativi alla conduzione dell'esercizio





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER IL RAPPORTO
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Le Regioni potranno avvalersi di Enti Autonomi o strumentali, per l'organizzazione e la gestione degli esami.


L'esame dovrà essere organizzato e gestito secondo principi di trasparenza e tracciabilità delle procedure.

RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI

Spetta alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nel contesto dei propri sistemi di formazione professionale, definire il sistema e le procedure per la certificazione delle competenze acquisite ed il loro riconoscimento in termini di crediti formativi in analoghi percorsi/contesti formativi ed esperienze lavorative pregresse.

**SPENDIBILITÀ DELLA QUALIFICA ABILITANTE ALL'ESERCIZIO
DELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE DI ACCONCIATORE**

L'abilitazione all'esercizio delle attività di acconciatore, rilasciata con le modalità previste dalle disposizioni di ciascuna Regione e Provincia Autonoma di Trento e di Bolzano secondo gli standard professionali e di certificazione finale di cui ai punti precedenti, ha valore su tutto il territorio nazionale.



LIBRERIE CONVENZIONATE PER LA VENDITA AL PUBBLICO

Edicola Libreria Cavalieri – Piazza Mazzini n. 1/A – 44011 Argenta (FE)
Libreria di Palazzo Monsignani S.r.l. – Via Emilia n. 71/3 – 40026 Imola (BO)
Nuova Tipografia Delmaino S.n.c. – Via IV Novembre n. 160 – 29100 Piacenza

Libreria del professionista – Via XXII Giugno n. 3 – 47900 Rimini
Libreria Incontri – Piazza Libertà n. 29 – 41049 Sassuolo (MO)

A partire dall'1 gennaio 1996 tutti i Bollettini Ufficiali sono consultabili gratuitamente collegandosi al sito Internet della Regione Emilia-Romagna <http://www.regione.emilia-romagna.it/>

MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE DI ATTI

Le modalità per la pubblicazione degli atti per i quali è previsto il pagamento sono:

- Euro 2,07 per ogni riga di titolo in grassetto o in maiuscolo
- Euro 0,77 per ogni riga o frazione di riga (intendendo per riga la somma di n. 65 battute dattiloscritte)

gli Enti e le Amministrazioni interessati dovranno effettuare il versamento sul **c/c postale n. 239400** intestato al Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna – Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna e unire la ricevuta dell'avvenuto pagamento al testo del quale viene richiesta la pubblicazione.

Avvertenza – L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nel provvedimento inviato per la pubblicazione al Bollettino Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nel Bollettino Ufficiale.

Il Bollettino Ufficiale si divide in 3 parti:

– Nella parte prima sono pubblicate: leggi e regolamenti della Regione Emilia-Romagna; circolari esplicative delle leggi regionali, nonché atti di organi della Regione contenenti indirizzi interessanti, con carattere di generalità, amministrazioni pubbliche, privati, categorie e soggetti; richieste di referendum regionali e proclamazione dei relativi risultati; dispositivi delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relativi a leggi della Regione Emilia-Romagna, a conflitti di attribuzione aventi come parte la Regione stessa, nonché ordinanze con cui organi giurisdizionali abbiano sollevato questioni di legittimità costituzionale di leggi regionali. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 18,08.**

– Nella parte seconda sono pubblicati: deliberazioni del Consiglio e della Giunta regionale (ove espressamente previsto da legge o da regolamento regionale); decreti del Presidente della Giunta regionale, atti di Enti locali, di enti pubblici e di altri enti o organi; su specifica determinazione del Presidente della Giunta regionale ovvero su deliberazione del Consiglio regionale, atti di organi statali che abbiano rilevanza per la Regione Emilia-Romagna, nonché comunicati o informazioni sull'attività degli organi regionali od ogni altro atto di cui sia prescritta in generale la pubblicazione. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 33,57.**

– Nella parte terza sono pubblicati: annunci legali; avvisi di pubblici concorsi; atti che possono essere pubblicati su determinazione del Presidente della Giunta regionale, a richiesta di enti o amministrazioni interessate; altri atti di particolare rilievo la cui pubblicazione non sia prescritta da legge o regolamento regionale. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 20,66.**

L'abbonamento annuale cumulativo al Bollettino Ufficiale è fissato in Euro 72,30 - Il prezzo di ogni singolo Bollettino è fissato in Euro 0,41) per 16 pagine o frazione di sedicesimo.

L'abbonamento si effettua esclusivamente a mezzo di versamento sul c/c postale n. 239400 intestato a Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna) – Si declina ogni responsabilità derivante da disguidi e ritardi postali. Copie del Bollettino Ufficiale potranno comunque essere richieste avvalendosi del citato c/c postale.

La data di scadenza dell'abbonamento è riportata nel talloncino dell'indirizzo di spedizione. Al fine di evitare interruzioni nell'invio delle copie del Bollettino Ufficiale si consiglia di provvedere al rinnovo dell'abbonamento, effettuando il versamento del relativo importo, un mese prima della sua scadenza.

In caso di mancata consegna inviare a Ufficio BO-CMP per la restituzione al mittente che si impegna a versare la dovuta tassa.